

COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA MUNICIPALE SUL VAGO PASCOLO

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati gli artt. 107, 145 e 192 della Legge organica comunale e l'art. 23 e 25 del relativo Regolamento di applicazione, nonché l'art. 137 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero,

ORDINA

Art. 1

In generale

- ¹ Il vago pascolo è vietato sull'intero territorio comunale.
- ² È in particolare vietato lasciare pascolare o vagare in ogni periodo dell'anno ogni sorta di bestiame, inclusi gli animali da cortile, nella zona edificabile e nei nuclei, sulle pubbliche strade e piazze, nelle colture, nei prati, nei vigneti e nei frutteti altrui.

Art. 2

Eccezioni

- ¹ Sulle alpi il vago pascolo è concesso nel periodo usuale di alpeggio.
- ² Sui monti il vago pascolo è ammesso, per tutto il bestiame, nei prati e pascoli pubblici e privati non coltivati, a condizione che non leda la proprietà privata (edifici e manufatti, orti, giardini, spazi di pertinenza) e nel rispetto delle regole e delle usanze alpestri. Il vago pascolo sulle pubbliche strade e piazze dei monti non è ammesso.

Art. 3

Regole

- ¹ Le misure di recinzione delle colture, dei giardini e delle abitazioni incombono ai proprietari dei fondi.
- ²La cura del bestiame incombe ai singoli proprietari.
- ³ Dopo le transumanze e gli spostamenti del bestiame, tramite strade e sentieri comunali, il proprietario è tenuto ad eseguire, a proprie spese, adeguata pulizia.

Art. 4

Restrizioni

- ¹ Sono riservate le decisioni delle autorità competenti in applicazione della legislazione forestale e sulla protezione dell'ambiente.
- ²La proprietà patriziale è disciplinata dai regolamenti dei singoli patriziati.

Art. 5

Casi particolari

In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe sulle restrizioni

fissate nella presente Ordinanza.

Art. 6

Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa sino a CHF 10'000.00 secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss LOC.

Art. 7

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC

PER IL MUNICPIO

Il Sindaco Il Segretario

(R. Ponti) (Avv. G. Cotti)